Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 10 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 10 MAGGIO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **« Rivoira », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1966. — **« IANA » Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 27 aprile 1966. — **Società generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % - 1960 e 1962 sorteggiate il 27 aprile 1966. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1968 sorteggiate il 26 aprile 1966. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** 2ª estrazione obbligazioni del 3 maggio 1966. — **« Metalcastelli » Industria lavorazioni meccaniche ed affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1966. — **Tessiture Seriche Bernasconi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - 1960-1985 sorteggiate il 29 aprile 1966. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1966. — **Società Petrolifera Italiana, società per azioni, in Fornovo Taro:** Obbligazioni 6 % - 1959-1971 sorteggiate il 18 aprile 1966. — **Molino & Pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni 1956-57 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **S.A.E.S. Getters, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Terme idroterapiche delle saline di Miradolo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1966. — **« Italfarad », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 aprile 1966.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 maggio 1966, n. 238.

Modifiche e integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente modifiche e integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti al fine di favorire la sollecita attuazione delle provvidenze medesime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Opere pubbliche ed abitati

Art. 1.

I commi 18 e 19 dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, in misura pari al valore venale dell'immobile espropriato alla data del 9 novembre 1961 e aumentato del 2% per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima, effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, ha gli effetti della perizia giudiziale di cui allo art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il disposto dei commi precedenti si applica anche ai fini dell'acquisizione delle aree da parte dei Consorzi per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine di cui all'art. 19-*bis* della presente legge ».

Art. 2.

Per le occupazioni temporanee disposte prima della entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357, nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, il termine di due anni prescritto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è elevato ad anni quattro.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 4 l'interessato dovrà presentare all'Ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dello immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico erariale o dal sindaco del Comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'Ufficio tecnico erariale ».

Aziende industriali, commerciali ed artigiane

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'art. 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, aggiunto dall'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è inserito il seguente comma:

« Gli istituti e le aziende di credito possono convenire, a garanzia dei finanziamenti accordati ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 14-*bis* e del primo comma, lettera *b*) del presente articolo, la costituzione del privilegio speciale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075 ».

Aziende agricole

Art. 5.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo, quale risulta sostituito dall'art. 18 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell'art. 1 della presente legge, nonchè nelle zone che saranno delimitate a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Alle liquidazioni previste dal comma citato può farsi luogo anche se l'interessato si trova nell'impossibilità di destinare la somma ai fini ivi indicati, allorchè il danno cui la liquidazione si riferisce non sia superiore a 200 mila lire e il danneggiato non disponga di altro terreno agricolo nel quale impiegare la somma stessa.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le provvidenze previste nel presente articolo scade il 31 dicembre 1966.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale del-

l'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti Uffici tecnici erariali ».

Art. 6.

Nel triennio 1966-1968 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle sue dotazioni di bilancio, effettuerà, per l'ammontare di lire 150 milioni, opere di sistemazione idraulico-forestale, occorrenti per il consolidamento dei terreni devastati dalla catastrofe del Vajont in comune di Longarone e consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse, anche se trattasi di terreni non compresi in bacino montano o in comprensorio di bonifica montana.

Esenzioni e agevolazioni tributarie

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto ».

Disposizioni varie

Art. 8.

L'art. 38 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprietà, un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le abitazioni fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le abitazioni fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le abitazioni fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le abitazioni fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le abitazioni di 7 o più vani.

Per il computo dei vani si farà riferimento agli accertamenti catastali già determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano.

All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.

Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 11 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 75, con il quale il ragioniere Giuseppe Crivelli fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 9 novembre 1965, con la quale il predetto rag. Giuseppe Crivelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 21 dicembre 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Giuseppe Crivelli dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1966
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 237

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1966.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa Carrara approvato con regio decreto 1° febbraio 1900; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 11 febbraio 1909; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, n. 5277;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Massa Carrara;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate, è ordinato:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Massa Carrara;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nelle segreterie dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione negli albi pretori dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Massa Carrara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 aprile 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa Carrara

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
285	Sorgente Camillina	T. Aulella	Aulla	—
286	Sorgenti Ruggia	T. Aulella	Aulla	—
287	Sorgente Faeta	Can. Serra dell'acqua	Aulla	—
288	Can. Serra Dell'Acqua	T. Aulella	Aulla	Tutto il corso
289	Sorgente Canal Secco	T. Caprigliola	Aulla	—
290	Fosso Tanagorda	T. Bagnone	Bagnone	Tutto il corso
291	Sorgente Torretta	T. Carrione	Carrara	—
292	Sorgente Martana	T. Carrione	Carrara	—
293	Sorgente Giuncaro	T. Carrione	Carrara	—
294	Sorgente Montia	T. Carrione	Carrara	—
295	Sorgente Mortarola	T. Carrione	Carrara	—
296	Sorgente Artana	Fosso Artana	Carrara	—
297	Fosso Artana	T. Colonnata	Carrara	Tutto il corso
298	Canale Del Vento	T. Colonnata	Carrara	Tutto il corso
299	Sorgente Birreria	T. Bedizzano	Carrara	—
300	Sorgente Bedizzano	T. Bedizzano	Carrara	—
301	Sorgente Monteverde	T. Parmignola	Carrara	—
302	Sorgente Fontana Antica	T. Torano	Carrara	—
303	Sorgente Fontana	T. Torano	Carrara	—
304	Sorgente Tufi	T. Torano	Carrara	—
305	Sorgente Linara	T. Gragnana	Carrara	—
306	Fosso Dori	T. Aulella	Casola L.	Tutto il corso
307	Sorgente Montese	T. Aulella	Casola L.	—
308	Sorgente Bordia	T. Vedriano	Casola L.	—
309	Sorgente Castellaro	T. Vedriano	Casola L.	—
310	Fosso Rafanedo	T. Taverone	Comano	Tutto il corso

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
311	Fosso dei Margini	T. Arcinasso	Fivizzano	Tutto il corso
312	Sorgente Padula	T. Agnolo	Fivizzano	—
313	Canale Agnolo	Rio Bottaccio	Fivizzano	Tutto il corso
314	Sorgente Scortico	T. Bardine	Fivizzano	—
315	Sorgente ai Colombi	T. Bardine	Fivizzano	—
316	Sorgente Fontanella	T. Bardine	Fivizzano	—
317	Sorgente Grenzi	T. Bardine	Fivizzano	—
318	Torrente Albareta	T. Rosaro	Fivizzano	Tutto il corso
319	Sorgente Fonte di Cormezzano	T. Rosaro	Fivizzano	—
320	Sorgente Fontana d'Oro	T. Mommio	Fivizzano	—
321	Canale Signano	T. Mommio	Fivizzano	Tutto il corso
322	Canale della Fonte	T. Aulella	Fivizzano	Tutto il corso
323	Torrente Fabiano	T. Calcandola	Fosdinovo	Tutto il corso
324	Sorgente Bozzi	T. Pesciola	Fosdinovo	—
325	Sorgente Polla Campedello	T. Pesciola	Fosdinovo	—
326	Torrente Dorbola	T. Caprio	Filattiera	Tutto il corso
327	Sorgente Lizza e Convento	T. Taverone	Licciana	—
328	Sorgente Viggiano	T. Taverone Rio Macerini	Licciana	—
329	Sorgente Termo o Biscio	Fosso Madielle	Massa	—
330	Fosso Madielle	Fosso Antona	Massa	Tutto il corso
331	Sorgente Fontana Amorosa	Fosso Madielle	Massa	—
332	Sorgente Cardellosa	Fosso Foce	Massa	—
333	Fosso della Foce	T. Ricortola	Massa	Tutto il corso
334	Sorgente al Pozzo	Can. Bastera	Massa	—
335	Canale della Bastera	F. Frigido	Massa	Tutto il corso
336	Sorgenti Canale del Pianone	Can. del Pianone	Massa	—
337	Canale del Pianone	F. Frigido	Massa	Tutto il corso
338	Sorgente Sette Fontane	F. Frigido	Massa	—
339	Fosso Regollo	F. Frigido	Massa	Tutto il corso
340	Sorgente Polla di Tommaso	F. Frigido	Massa	—
341	Sorgente loc. Canevara	F. Frigido	Massa	—
342	Sorgente Camporeccia	Fosso Antona	Massa	—
343	Sorgente Fontana di Sotto	Fosso Antona	Massa	—
344	Sorgente Giunchi	Fosso Bergiola	Massa	—
345	Sorgente Banca	Fosso Bergiola	Massa	—
346	Sorgente Le Prade	Fosso Bergiola	Massa	—
347	Sorgente Bozzi della Brugiana	Fosso Bergiola	Massa	—
348	Sorgente Vigna delle Belle	T. Geriola	Mulazzo	—
349	Sorgente Valdistola	T. Geriola	Mulazzo	—
350	Sorgente Tascio	T. Tascio	Montignoso	—
351	Sorgente Fico	T. Tascio	Montignoso	—
352	Torrente Tascio	T. Montignoso	Montignoso	Tutto il corso
353	Torrente Mezzemola	T. Gordana	Pontremoli	Tutto il corso
354	Sorgente Fontanone	T. Magriola	Pontremoli	—
355	Sorgenti Mora - Aia Ca' Baccello	F. Magra	Podenzana	—
356	Sorgenti Bozzo-Bosco Piastra-Agneda	F. Magra	Podenzana	—
357	Sorgenti Monte Rapà	T. Noce	Zeri	—

(3658) Visto, *il Ministro per i lavori pubblici:* MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1966.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1965 dagli *istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.*

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1965 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

dal 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 21 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Costituzione del Comitato interregionale migrazione mondariso per il biennio 1966-1967.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, che prevede la costituzione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di un Comitato interregionale migrazioni mondariso, avente funzioni consultive in materia di collocamento di lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1964, con il quale detto Comitato è stato ricostituito per il biennio 1964-65;

Considerata la necessità di provvedere, per la scadenza del biennio di durata, alla rinnovazione del Comitato stesso per il biennio 1966-67;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro importanza numerica per il riparto della rappresentanza delle categorie previste dal citato art. 5;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito, per il biennio 1966-67, il Comitato interregionale migrazioni mondariso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della manodopera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia è così composto:

A) In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sodero dott. Antonio, capo del servizio vigilanza dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro effettivo;

Allegra dott. Paolo, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro supplente;

I direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia, Novara, Vercelli.

B) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei coltivatori diretti:

Membri effettivi:

Borioli Angelo, Pusterla Bruno, Panzoni Scipione e Olivelli Vittorio - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Bocca Nino e Bonetti Roberto - Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Membri supplenti:

Manfredini Dante, Martinetti Luigi, Tavazzini Emilio e Savarè Mansueto - Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

De Lorenzi Giulio e Sfondrini Attilio - Confederazione nazionale coltivatori diretti.

C) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura:

Membri effettivi:

Guerzoni Micaela, Sassone Irmo e Tencaioli Gaudenzio - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Ferraris Raffaele, Apostoli Pietro e Cattaneo Renzo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Sesia Goliardino - Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Membri supplenti:

Mandia Ernesto, Mandrino Antonio e Rossa Prima - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Maraboli Ugo, Faccioli Emilio e Rebuschi Camillo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Dolci Marino - Unione italiana del lavoro (U.I.L.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1966

Il Ministro: BOSCO

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Costituzione di una Commissione consultiva per il riordinamento delle norme sull'avviamento al lavoro in agricoltura e sulla previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori agricoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli ordini del giorno approvati in data 2 dicembre 1964 dalla XIII Commissione permanente lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati e in data 15 dicembre 1964 dalla X Commissione permanente lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, con i quali si impegna il Governo:

1) ad elaborare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre l'annata agraria 1965-66 un disegno di legge inteso a regolamentare l'avviamento al lavoro della mano d'opera in agricoltura; a stabilire le modalità per l'accertamento, ai fini della posizione assicurativa e previdenziale, dei braccianti agricoli, dei salariati fissi, dei compartecipanti coloni e mezzadri impropri comunque denominati; a parificare il trattamento previdenziale dei braccianti agricoli con quello degli altri lavoratori; a determinare le norme per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo;

2) ad avvalersi, nell'elaborare le proposte di cui sopra, della collaborazione di una Commissione consultiva nella quale siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione consultiva prevista al punto 2) dei predetti ordini del giorno;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dalle Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione consultiva con il compito di collaborare alla elaborazione del disegno di legge indicato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Presidente:

Caccioppoli dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Membri:

designati dalle Amministrazioni interessate:

Delfini dott. Alberto, Patuzzi dott. Arnoldo, Mendicini dott. Saverio, Tavernini dott. Ugo;

designati dagli enti di previdenza e di assistenza sociale:

De Corato dott. Giuseppe, Camanni dott. Luigi, Alibrandi dott. Giuseppe, Chilanti dott. Pietro;

designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori:

Bertona Bruno, Magnani Otello, Schifano Antonio;

designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro:

Pilati dott. Giuseppe, Manzini dott. Paolo.

Segretario:

Melilli dott. Giovanni.

Art. 3.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Servizio per i contributi agricoli unificati, assicurerà il funzionamento della segreteria nonchè la copertura delle spese per il funzionamento della Commissione.

Art. 4.

La Commissione riferirà nel termine di mesi tre dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *C*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto con un rappresentante della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto i signori:

Perobelli dott. Sandro, rappresentante della categoria degli artigiani;

Roma dott. Dario, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(3909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Lino Cecamore nato a Pescara il 16 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 28 maggio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3720)

Il dott. Carlo Vetere, nato a Novara il 15 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma l'11 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3709)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Christos Vracas, nato a Nea Psarà, Calchida (Grecia) il 15 gennaio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna l'8 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3713)

Il dott. Antonio Vitolo, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 13 agosto 1922 ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 9 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3714)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Francesco Petrarca » di Padova, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Padova numero 10335/Div. 2ª cl. 1-14-13, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Francesco Petrarca », di Padova, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 — atto di donazione n. 14504 di repertorio e n. 3300 di repertorio in data 13 febbraio 1964 del notaio avv. Giorgio Piovan — fatta dalla professoressa Delia Chiesura, in rappresentanza di un Comitato di insegnanti, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome della professoressa « Clara Granata Scalabrin », con l'obbligo di attenersi alla volontà della donante.

(3773)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Direzione didattica di Rutigliano (Bari) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, in data 30 marzo 1966, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Rutigliano (Bari) viene autorizzata ad accettare la donazione, da parte dell'ing. Michele Sorino, consistente in titoli di Stato per l'importo complessivo di L. 500.000 (cinquecentomila), da destinarsi alla istituzione, con il relativo reddito, di un premio annuo di studio intitolato al nome di « Vito Sorino », a favore di un alunno di quarta classe maschile delle scuole elementari del comune di Rutigliano che si sia distinto per profittto nel corso dell'anno scolastico.

(3774)

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 10069 del 17 aprile 1964 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato di L. 2.000.000, disposto in suo favore dalla signora Irma Tripodi ved. Cardani, per l'istituzione di un premio di studio annuale da intitolare « Dott. ing. Ettore Cardani ».

(3707)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Caronia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.955.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Castell'Umberto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.615.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Graniti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.633.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Longi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.133.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Malfa (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.939.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Malvagna (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.227.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.814.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Castellina in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961)

Autorizzazione al comune di Treville ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Treville (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3957)

Autorizzazione al comune di Azzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Azzone (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3958)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Pieve Torina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.309.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3959)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.536.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3960)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1966, il comune di Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Gonnoscodina (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Accadia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.254.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Poggio Berni (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Premilcuore (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.926.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Trichiana (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.203.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Magliano Romano (Roma), vine autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.478.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1966, il comune di Borghi (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.798.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1966, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.943.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3956)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972)

Autorizzazione al comune di Montorio Superiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Montorio Superiore (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.128.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1966, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.305.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,32	624,35	624,33	624,35	624,35	624,33	624,42	624,35	624,33	624,35
$ Can.	579,86	579,75	580 —	579,80	579,25	579,80	579,65	579,80	579,80	579,75
Fr. Sv.	144,69	144,69	144,715	144,695	144,675	144,69	144,705	144,65	144,69	144,67
Kr. D.	90,33	90,34	90,34	90,315	90,30	90,34	90,335	90,35	90,34	90,33
Kr. N.	87,24	87,25	87,2550	87,24	87,25	87,23	87,2475	87,25	87,23	87,23
Kr. Sv.	121 —	121 —	120,95	120,965	121 —	120,97	120,975	121 —	120,97	120,96
Fol.	171,99	171,99	171,94	171,955	171,85	171,90	171,955	171,90	171,90	171,89
Fr. B.	12,556	12,542	12,545	12,54	12,54	12,55	12,542	12,52	12,55	12,545
Franco francese	127,39	127,40	127,42	127,405	127,40	127,40	127,4275	127,40	127,40	127,39
Lst.	1743,92	1743,90	1743,75	1744,05	1743,75	1743,80	1744,10	1743,85	1743,80	1743,80
Dm. occ.	155,941	155,32	155,37	155,355	155,35	155,34	155,355	155,35	155,34	155,35
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,16	24,1650	24,15	24,16	24,164	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,752	21,75	21,75	21,755	21,78	21,75	21,75	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,416	10,415	10,43	10,4155	10,42	10,41	10,417	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 9 maggio 1966

Rendita 5 % 1935		108,05
Redimibile 3,50 % 1934		100,65
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id.	5 % (Ricostruzione)	99,025
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id.	5 % (Città di Trieste)	98,50
Id.	5 % (Beni Esteri)	98,125

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,55
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,385
1 Dollaro canadese	579,725
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,244
1 Corona svedese	120,97
1 Fiorino olandese	171,955
1 Franco belga	12,541
1 Franco francese	127,416
1 Lira sterlina	1744,075
1 Marco germanico	155,355
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° gennaio al 31 marzo 1966

N. d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Venezia, Giudecca 600/a	Laboratori Kuff	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4063 dell'8 gennaio 1966	—
2	Perugia, via delle Prome n. 15	Sparto	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4064 dell'8 gennaio 1966	—
3	Messina, via Samperi, 5	Farmes	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4066 del 29 gennaio 1966	—
4	Milano, via Ampola, 7	Larim	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4069 del 29 gennaio 1966	—
5	Pomezia (Roma), via Petronella, km. 17	Medital - Laboratori Italiani Medicinali	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4070 del 29 gennaio 1966	—
6	Genova, piazza Cattaneo n. 70	Stabilimento Chimico Farmaceutico Carlo Fissore	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4071 del 29 gennaio 1966	—
7	Nave (Brescia), via Nazionale, 76	I.G.A.M. - Industria Galenica Medicinali	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4072 del 19 febbraio 1966	—
8	Firenze, piazza Giorgio Vasari, 5	Lascaf di Carlo Brizio	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4078 del 19 febbraio 1966	—
9	Ferrara, via Ariosto, 86	S.I.C.F.A. - Società Industrie Farmaceutiche Affini	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4080 del 19 febbraio 1966	—
10	Bologna, strada Maggiore n. 70	Dott. Luigi Baldrati - Prodotti Chimici Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4085 del 19 febbraio 1966	—
11	Trieste, via Cavana, 11	Farmacia Benussi Ermanno	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4086 del 24 marzo 1966	—

(3270)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 febbraio 1966 dal sig. Legovich Lanfranco, nato a Parenzo (Pola) il 25 marzo 1940, residente a Trieste in via G. Foschiatti, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Legovini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Legovich Lanfranco è ridotto nella forma italiana di Legovini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Radolovich Mira, nata a Visignano (Pola) il 5 aprile 1949, moglie;

2) Legovich Maurizio, nato a Tortona il 4 dicembre 1965, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

(3813)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 febbraio 1966 dal sig. Cherpesich Mario, nato a Lussinpiccolo il 18 aprile 1928, residente a Trieste in via U. Foscolo, 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cherpessi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cherpesich Mario è ridotto nella forma italiana di Cherpessi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Zacevich Nirvana, nata a Lussinpiccolo il 6 novembre 1933, moglie;

2) Cherpesich Licia, nata a Lussinpiccolo il 16 marzo 1956, figlia;

3) Cherpesich Mauro, nato a Trieste il 1° maggio 1963, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 aprile 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

(3807)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (Esercito) - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato - ruolo commissari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche in servizio militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1965, il 32° anno di età. (Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età);

b) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

c) siano in possesso di una delle seguenti lauree:
in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche e marittime;
in scienze coloniali;
in ingegneria;
in chimica;
in chimica industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare al comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la sua posizione militare;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesaEsercito - Direzione generale personale ufficiali);

l'eventuale possesso di requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare; se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda un certificato, in carta legale da L. 400 attestante la laurea conseguita (con la indicazione del voto riportato) nonchè i titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico; certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter consentire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altre documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolari generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno, sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nelle visite di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà costituita una Commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Servizio di commissariato, ruolo commissari, presidente;

da un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori in s.p. appartenenti al predetto Servizio, membri;

da due ufficiali in s.p. del predetto Servizio di grado non inferiore a maggiore, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a consigliere di prima classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 10 punti, ripartiti come segue:

4 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*);
1 punto per i titoli indicati alla lettera *e*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie tecnico-professionali proprie del Servizio di commissariato.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Gli aspiranti per essere ammessi alla prova orale devono avere riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 12/20.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte e con il punto conseguito nella prova orale.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 400) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 400, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali); a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 400:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autenticata ovvero certificato avente valore di originale, ove non già prodotto ai fini di cui all'art. 4. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5).

Art. 15.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sul Giornale militare ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo commissari, con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata secondo l'ordine di graduatoria.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a tenente in servizio permanente, frequenteranno un corso applicativo non inferiore a sei mesi presso la Scuola del Servizio di commissariato e di amministrazione militare.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1966
Registro n. 16 *Difesa-Esercito, foglio n.* 47

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Due prove scritte, vertenti entrambe sulle materie tecnico-professionali previste per la prova orale e precisamente:

1ª *prova*: trattazione di un argomento sul diritto civile e commerciale, ovvero sul diritto amministrativo, ovvero sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

2ª *prova*: trattazione di un argomento riguardante l'economia politica, ovvero la scienza delle finanze, ovvero la geografia economica.

Tempo a disposizione: 8 ore.

ALLEGATO N. 2

PROVA ORALE

Diritto civile e commerciale

Nozioni generali del diritto. Partizioni del diritto. Le fonti del diritto in generale.

La persona fisica. Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Persone giuridiche. Associazioni e fondazioni.

Fatti giuridici. Il negozio giuridico. Elementi assenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico.

Diritto di famiglia. Il matrimonio. Rapporto personale fra i coniugi. Regime patrimoniale della famiglia. Il diritto agli alimenti.

Filiazione. Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Diritto successorio. I legittimari.

Successione legittima e testamentaria. La divisione fra i coeredi.

Diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti limitati di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: nozioni generali e distinzioni. Fonti delle obbligazioni. I soggetti delle obbligazioni. Tutela ed estinzione delle obbligazioni.

Obbligazioni da contratto. Elementi, distinzioni, formazione e modificazione dei contratti. I contratti speciali. Fatti illeciti. Altre fonti di obbligazioni. Pubblicità degli atti giuridici. Prove dei diritti.

Diritto del lavoro. Lavoro autonomo e subordinato. Impresa agraria e rapporti connessi.

Tutela del diritto.

Nozioni di impresa e di imprenditore. L'impresa economica e la impresa commerciale. L'imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Commercianti. Società commerciali. Associazioni in partecipazione. Società cooperative. Mutue d'assicurazione.

Azienda commerciale. Ditta. Marchio. Concorrenza sleale. Diritti delle opere d'ingegno. Invenzioni e brevetti.

Titoli di credito. La cambiale. Assegni bancari e circolari. Titoli dei magazzini generali. Titoli di società.

Concordato preventivo. Amministrazione controllata. Fallimento. Concordato di fallimento. Fallimento delle società commerciali. Bancarotta.

Diritto costituzionale

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo

La pubblica Amministrazione. Il diritto amministrativo. Le fonti.

I soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici. Enti autarchici.

Gli oggetti del diritto amministrativo. Beni demaniali. Beni patrimoniali. Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

I rapporti di diritto amministrativo. I fatti giuridici. Il tempo ed il suo computo legale. Lo spazio e le misure legali.

Gli atti amministrativi. Invalidità, annullamento, revoca.

La responsabilità delle pubbliche Amministrazioni. La responsabilità dei privati verso la pubblica Amministrazione.

L'organizzazione amministrativa in generale. Lo Stato e le Amministrazioni minori. L'autarchia.

Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche. Ordinamento gerarchico. Funzionari ed impiegati.

Rapporto di pubblico impiego. Diritto a pensione.

Amministrazione attiva centrale. Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Ministri e Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari.

Amministrazione consultiva centrale. Consiglio di Stato. Organi collegiali speciali. Avvocatura dello Stato.

Amministrazione locale. Decentramento amministrativo. La Regione. La Provincia. Il Comune.

Il prefetto ed il Consiglio di prefettura.

Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Gli Enti parastatali.

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi.

Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La Giunta provinciale amministrativa.

Economia politica

Fondamenti della scienza economica. Bisogni. Beni. Il mercato e lo scambio. Domanda.

Produzione. Fattori della produzione. Offerta. Monopoli. Coalizioni industriali.

Capitale. Redditi. Risparmio. Proprietà. Rendita fondiaria.

Salario e sue leggi. Sindacati operai e scioperi. Varie forme di salario. La legislazione sociale.

Interesse e sconto. Moneta. Sistemi monetari. Biglietto di banca e di Stato. Credito. Banche.

Banca di emissione. Politica monetaria. Mercato monetario. Corso forzoso. Inflazione.

Commercio internazionale. Dazi di esportazione. Protezionismo. Clearing. Dumping. Disciplina del commercio internazionale.
Bilancia dei pagamenti. Trasferimento dei capitali. Cambio. Arbitraggio. Fondo monetario internazionale e banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
Ordinamento monetario italiano. Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere. La liberazione degli scambi.
Fluttuazioni economiche. Crisi. La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze

I soggetti dell'Economia finanziaria. I bisogni pubblici ed i mezzi per soddisfarli.
Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
Le entrate patrimoniali.
Le tasse. Formazione delle tariffe.
Le imposte: dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
Percossione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.
Le entrate straordinarie. Il debito pubblico. L'emissione di carta moneta a corso forzoso.
Le spese pubbliche. Principali categorie.
L'organizzazione finanziaria dello Stato.

Geografia economica

Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acqua). I fattori fondamentali della produzione e del commercio. Le vie di comunicazione e di scambio.
I principali vegetali utili all'uomo: cereali, legumi, piante zuccherine, oleose, nervine, foraggere, industriali, prodotti ortofrutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.
I principali animali utili all'uomo. Prodotti, scambi, industrie relative, con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.
Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi. Produzione e scambi.
L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia. L'industria in Italia con particolare riguardo ai rami alimentare, tessile, dei cuoiami e delle materie plastiche.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato. Il patrimonio dello Stato. Beni demaniali e beni patrimoniali; beni immobili e mobili; disponibili e non disponibili.
Contratti. Principi fondamentali. Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento. Trattativa privata.
Condizioni generali relative ai contratti dello Stato. Capitoli d'oneri. Parere del Consiglio di Stato. Limiti.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materie di atti e contratti.
Trascrizione dei contratti. Collaudi. I servizi ad economia.
La Ragioneria generale dello Stato. La Direzione generale del tesoro. Tesoreria centrale. Tesoreria provinciale, Uffici provinciali del tesoro.
Anno finanziario. Residui attivi e passivi. Bilancio di previsione dello Stato. Aggiunte e variazioni.
Entrate dello Stato. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, pagamento. Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.
Agenti contabili dell'Amministrazione. Cauzioni. Casse dello Stato. Controllo e verificazioni.
Movimento dei fondi. Vaglia del tesoro.
Buoni ordinari del tesoro. Servizio del portafoglio. Contabilità speciali.
Responsabilità degli Enti contabili e dei pubblici funzionari. Conti giudiziali.
Funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Giudizio di conto e giudizio di responsabilità. Rendiconto generale consuntivo.

(3083)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, a ventitre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 10 ottobre 1957, n. 1036;
Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1964, n. 1265, concernente il regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato;
Visto l'art. 3 della legge 30 maggio 1965, n. 580;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventitre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato, così ripartiti, salvo restando le eventuali variazioni, conseguenti a trasferimenti di personale, che potranno intervenire tra la data del presente decreto e quella di espletamento del concorso:

Educandati di:

Firenze	posti	4
Milano	»	5
Montagnana	»	1
Palermo	»	3
Udine	»	4
Verona	»	6

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1) *Il concorso è riservato alle donne.*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salve le deroghe al limite massimo indicato nei successivi numeri 3), 4) e 5) del presente articolo;

c) abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;

d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di maestra istitutrice;

e) buona condotta (al cui accertamento provvede d'ufficio l'Amministrazione);

f) godimento dei diritti politici.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo art. 2, salvo il requisito dell'età di 18 anni, che deve essere riferito al 31 dicembre 1965.

2) *Non sono ammessi al concorso*:

a) coloro che siano state escluse dall'elettorato attivo politico (art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che siano incorse nella decadenza dall'impiego presso un'Amministrazione dello Stato per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 128 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 122, lettere *a*), *e*) e *f*) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni.

3) *Si prescinde dal limite massimo di età*:

a) per coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegate civili dello Stato (ivi comprese le insegnanti di ogni ordine e grado di scuole) di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) od operaie di

ruolo o di ruolo aggiunto dello Stato (art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90);

b) per le maestre elementari non di ruolo e per le maestre istitutrici non di ruolo che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami (art 122 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni);

c) per le maestre elementari non di ruolo e per le maestre istitutrici non di ruolo che siano ex combattenti o appartenenti a categorie per legge assimilate (compresi i profughi) (art. 122 del testo unico n. 577 citato);

d) per le maestre elementari non di ruolo e per le maestre istitutrici non di ruolo parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove o nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra o per causa di servizio (art. 122 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni);

e) per le maestre elementari non di ruolo e per le maestre istitutrici non di ruolo comprese nelle graduatorie la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 484;

f) per le maestre elementari non di ruolo e per le maestre istitutrici non di ruolo di cui all'art. 248 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (maestre in servizio, al 30 gennaio 1924, in scuole materne).

4) *Il limite di età è elevato*:

a) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università e gli istituti di istruzione superiore (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti delle concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25);

c) di due anni per le coniugate, oltre ad un anno per ogni figlio vivente (art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542);

d) ad anni 39: per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per tale la famiglia di cui facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi viventi anche i figli caduti in guerra (articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Tutte le elevazioni al limite massimo di età indicate in precedenza sono cumulabili fra loro, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età (art. 2, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

e) il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (art. 5, decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

per il personale licenziato degli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 legge 4 dicembre 1956, numero 1404; art. 2, n. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

5) *Il limite massimo di età è elevato a 55 anni*, intendendosi ivi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante (art. 2, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) per i mutilati e invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9 della legge, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati e gli invalidi per servizio (art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474); per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458); per i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione (art. 1 decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467); per ogni altra categoria di mutilati ed invalidi ai quali siano state estese le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra. Non sono ammessi a tale beneficio, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato dall'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 367);

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le concorrenti che abbiano prestato servizio di provvisorie o supplenti nelle scuole elementari statali o parificate o, comunque, servizio di straordinarie, avventizie o simili nelle Amministrazioni dello Stato, il limite massimo di età è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. La ulteriore deroga al limite massimo di età prevista nel presente comma si applica anche alle concorrenti che beneficiano delle altre disposizioni circa la elevazione del limite di età (art. 122, lettera *c*) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'art. 14 del decreto-legge 21 aprile 1947, n. 373).

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso - Documentazione dei titoli

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare, a tal fine, apposita domanda, in carta legale da L. 400, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto (vedi allegato *B*).

La domanda deve pervenire al Ministero entro 45 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine devono pervenire al Ministero i documenti relativi ai titoli che la candidata ritenga opportuno presentare ai fini della loro valutazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto. I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per le eventuali pubblicazioni; i documenti medesimi devono essere elencati nel contesto della domanda di ammissione al concorso, se prodotti in allegato ad essa, o nella relativa lettera di trasmissione, se prodotti successivamente e devono contenere le indicazioni di cui alla nota n. 2 al successivo art. 6. I titoli di studio e di abilitazione possono essere documentati con un certificato dell'organo competente, anzichè con il relativo diploma.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti, per altro fine, a questa o ad altra Amministrazione. Tuttavia, coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra Amministrazione, indicando, in tal caso, con la massima esattezza, l'Amministrazione e lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

La candidata deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) eventualmente il titolo che dà diritto a deroga al limite massimo di età;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di essere equiparata ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*) del presente decreto);

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;

f) di non aver riportato condanne penali oppure le eventuali condanne penali riportate;

g) di possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, l'anno scolastico e la scuola presso la quale il titolo è stato conseguito;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità indicate nell'art. 2, n. 2), del presente decreto;

i) di essere disposta a raggiungere qualsiasi fra le sedi di educandato indicate nell'art. 1 del presente decreto;

l) il domicilio eletto agli effetti del concorso, con il preciso indirizzo. Le eventuali successive variazioni di domicilio, con relativo indirizzo, devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.

La firma della concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui le interessate prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di domande e di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 4.

Esclusione dal concorso
Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato saranno escluse dal concorso coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Con provvedimento ministeriale saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti pervenuti oltre il termine prescritto dall'art. 3.

Art. 5.

Ripartizione del punteggio fra esami e titoli

Alle prove di esame sono assegnati complessivamente 100 punti, di cui 50 alla prova scritta e 50 alla prova orale.

Ai titoli previsti dal successivo art. 6, sono assegnati complessivamente 25 punti.

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano conseguita la votazione di almeno 30/50 nella prova scritta.

La prova orale s'intende superata qualora la candidata vi abbia conseguita la votazione di almeno 30/50.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con il voto riportato in ciascuna prova di esame.

La valutazione dei titoli precede la valutazione dell'esame scritto ed è disposta nei soli riguardi delle concorrenti che hanno partecipato a tale esame.

Non sono valutati i titoli non documentati entro il termine stabilito dall'art. 3, anche se dichiarati nel contesto della domanda o con altra dichiarazione.

Il voto conseguito nella valutazione dei titoli è indicato, per ciascuna concorrente, nell'elenco previsto dall'art. 6, ultimi due commi, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sotto condizione di approvazione degli atti del concorso.

Art. 6.

Titoli valutabili

Sono valutabili i seguenti titoli:

1) Titoli di cultura (pubblicazioni, lavori originali, studi, ricerche e ogni altro titolo — idoneo a porre in luce la personalità della candidata — non compresi nelle categorie indicate nei numeri seguenti: (massimo punti 15);

2) Titoli di studi e di abilitazione: (massimo punti 10);

3) Titoli attinenti alla capacità professionale, ivi comprese le idoneità in concorsi statali (titoli che hanno attinenza specifica alle funzioni, educative e didattiche, proprie delle maestre istitutrici; le pubblicazioni, i lavori originali, gli studi e le ricerche particolarmente caratterizzati in tal senso sono compresi in questa categoria. Le idoneità si valutano limitatamente al voto di esame e a quei concorsi a posti di impiego o per progressione di carriera che abbiano attinenza alla funzione educativa e didattica): (massimo punti 15);

4) Titoli di servizio civile prestato senza demerito alle dipendenze dello Stato e delle Regioni per l'espletamento di funzioni educative e didattiche, ivi compreso il servizio prestato in qualità di istitutrice assistente nei convitti nazionali: (massimo punti 10).

Qualora, per effetto di più titoli, la concorrente conseguisse un punteggio superiore ai 25 punti riservati complessivamente ai titoli, si riduce a 25 il punteggio attribuibile all'interessata.

Nota all'art. 6.

1) Qualora la vittoria o l'idoneità in concorso siano state seguite dalla relativa nomina con successiva prestazione di servizio, si valuta uno solo dei titoli (quello più favorevole alla concorrente);

2) i documenti che si riferiscono a titoli di servizio devono indicare la qualifica di merito conseguita in ciascun anno — o frazione di anno — di servizio prestato o, comunque, che il servizio è stato prestato senza demerito e che non risultano agli atti dell'ufficio note di demerito. In difetto di tali indicazioni, il servizio viene valutato con un punteggio minimo stabilito, a tal fine, dalla Commissione esaminatrice.

3) i documenti relativi a titoli di studio, di abilitazione e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio (es.: vittoria in concorso) devono indicare il voto o il giudizio conseguiti. In difetto di tale indicazione, il titolo è valutato dalla Commissione con il minuno del punteggio determinato, a tal fine, dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Criteri di massima per la valutazione dei titoli

La Commissione esaminatrice determina, in apposita seduta preliminare, i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nell'ambito del punteggio ad essi riservato ai sensi degli articoli 5 e 6.

Art. 8.

Svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno indicati.

Il diario delle prove di esame sarà comunicato alle singole candidate ammesse al concorso mediante lettera ministeriale, con l'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 6 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'avviso relativo alla prova scritta sarà inoltre pubblicato, nel termine prescritto, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alle candidate ammesse alla prova orale, ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Le candidate dovranno presentarsi alle prove di esame munite di idoneo documento di identità personale.

Per quant'altro si riferisce allo svolgimento delle operazioni di concorso saranno osservate le disposizioni degli articoli 6 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte delle candidate che hanno superato la prova orale

Le candidate che avranno superato la prova orale saranno invitate a presentare, entro 20 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti idonei a dimostrare l'eventuale possesso di titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a riserve di posti nella nomina e a preferenze a parità di merito.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno diritto a riserve di posti:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra (art. 7, legge 5 marzo 1963, n. 367) e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, ai mutilati e agli invalidi di guerra;

b) gli orfani di guerra (art. 54 legge 13 marzo 1958, n. 365) e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli orfani di guerra;

c) gli ex combattenti (art. 20 regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli ex combattenti.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia

I documenti comprovanti il possesso di titoli che danno diritto a riserve di posti e a preferenze devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e devono essere rilasciate dagli organi competenti.

Art. 10.

Graduatoria del concorso - Riserve di posti
Preferenze a parità di merito

La Commissione giudicatrice del concorso formerà, ultimate le operazioni relative alla valutazione dei titoli e alla prova di esame, la graduatoria generale di merito del concorso, nella quale saranno incluse le concorrenti che abbiano superato, nei modi previsti dall'art. 5, le prove di esame. L'ordine di graduatoria sarà determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascuna concorrente.

La graduatoria generale di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con l'osservanza dei criteri prescritti dalle vigenti disposizioni in caso di parità di merito.

Con decreto ministeriale saranno altresì dichiarate le vincitrici e le idonee del concorso, con l'osservanza delle disposizioni vigenti relative a riserve di posti a favore delle categorie di cittadini indicate nell'art. 9 del presente decreto.

Le graduatorie del concorso saranno approvate sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Ai fini dell'assegnazione di sede, le vincitrici saranno invitate a segnalare uno o più degli educandati di cui all'art. 1, in ordine di preferenza.

Art. 11.

Presentazione dei documenti di rito da parte delle vincitrici Riferimento a documenti già prodotti

1. — Le concorrenti dichiarate vincitrici saranno invitate a presentare, nel termine di 40 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo da L. 400;

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle concorrenti coniugate o vedove con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto.

Il certificato deve dichiarare che è stato effettuato l'accertamento sierologico prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante le concorrenti che siano mutilate o invalide per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che la natura e il grado dell'infermità non sono di pregiudizio alla salute delle colleghe di lavoro e delle alunne che frequentano l'educandato e alla sicurezza degli impianti e, inoltre, che l'interessata non ha perduto ogni capacità lavorativa;

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio).

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) devono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

2. — Le concorrenti, che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine stabilito dal presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare (originale, o copia autentica ai sensi del successivo art. 12, ma non un semplice certificato);

c) certificato medico di idoneità all'impiego (v. lettera *g*) del precedente n. 1).

3. — E' ammesso riferimento ai documenti eventualmente già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli previsti dall'art. 6 e per i fini di cui all'art. 9 (escluso il riferimento ai documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente n. 1).

Resta ferma la facoltà spettante ai profughi ai sensi dell'art. 3.

Art. 12.

Disposizioni generali sui documenti

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo stesso.

Ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 228, le firme apposte sui documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, non sono soggette a legalizzazione, ad eccezione:

a) delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi o certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola; la legalizzazione è di competenza del provveditore agli studi;

b) delle firme su documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano (la competenza in materia è regolata dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82);

c) delle firme apposte da esercenti professioni e arti su documenti da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune (la legalizzazione è di competenza del sindaco o dei suoi delegati o del segretario comunale).

Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i documenti la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ferma restando l'osservanza della legge sul bollo. L'autenticazione è effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale si trova depositato, nonchè da un notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale.

Circa la data del documento, si fa riferimento alla data dell'originale riprodotto e non a quella dell'autenticazione.

L'Amministrazione si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 13.

Pubblicazione delle graduatorie del concorso

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 14.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso è costituita:

da un professore universitario o da un preside di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, che la presiede;

da un funzionario del ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da una direttrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato;

da due professori di ruolo degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 15.

Nomina e funzioni

Le candidate che saranno nominate nell'impiego assumeranno la qualifica di maestre istitutrici straordinarie.

Per lo svolgimento di carriera delle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la carriera dei maestri elementari delle scuole statali.

Le maestre istitutrici svolgono funzioni di assistenza e di vigilanza nei riguardi delle alunne dell'istituto o di insegnamento nelle scuole elementari a questo annesse.

Roma, addì 12 agosto 1965

p. *Il Ministro:* BADALONI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, nei limiti del programma della prova orale.

Prova orale

Italiano:

Esposizione critica dell'opera e del pensiero di uno scrittore italiano, a scelta della candidata.

Pedagogia:

Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo, con particolare riferimento ai problemi dell'educazione collegiale. Finalità e fattori dell'educazione. La persona della convittrice. L'educandato come centro di vivente socialità.

Metodologia:

Esposizione critica di almeno due esperimenti e metodi didattici, a scelta della candidata.

Didattica:

Conoscenza particolareggiata e sicura del contenuto dei programmi per la scuola elementare e dei principi ai quali essi si ispirano.

Letteratura per l'infanzia:

Conoscenza di almeno due fra gli autori italiani e stranieri più significativi, a scelta della candidata.

Educazione civica:

Formazione e ordinamento dello Stato italiano.

Legislazione scolastica:

Ordinamento dei servizi, centrali e periferici, del Ministero della pubblica istruzione. I Corpi consultivi centrali. Il Consiglio scolastico provinciale. Ordinamento degli educandati femminili dello Stato. Ordinamento dell'istruzione elementare.

Igiene:

Nozioni fondamentali, con riferimenti particolari alla loro applicazione alla vita collegiale.

p. *Il Ministro*: BADALONI

ALLEGATO *B*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V — ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) nata il . . . . a . . . . ., chiede di essere ammessa al concorso, per esami e per titoli, a ventitre posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1965.

La sottoscritta dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure: di essere equiparata ai cittadini italiani perchè . . . .);

di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: di non essere iscritta nelle liste elettorali perchè . . . .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . .);

di possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, conseguito nell'anno scolastico . . . presso l'istituto magistrale di . . . .,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità indicate nell'art. 2, n. 2) del bando di concorso;

di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi fra le sedi di educandato indicate nel bando;

di avere eletto il proprio domicilio a . . . .

via . . . . . numero . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Le candidate che hanno superato i 35 anni di età, devono dichiarare nella domanda il titolo che dà diritto alla deroga al limite massimo di età (v. art. 2 del bando).

La firma della concorrente deve essere autenticata (v. art. 3 del bando).

Le candidate che abbiano prestato o prestino servizio presso pubbliche Amministrazioni devono dichiarare il servizio stesso e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, indicando in ogni caso la specifica Amministrazione.

Le eventuali successive variazioni di domicilio devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.

(2768)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

IL PRESIDENTE

Vista la propria deliberazione in data 30 marzo 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 25 maggio 1965, con la quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.):

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 8 del regolamento organico del personale dell'E.N.I.T., approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962 e le successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Delibera:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Alberti De Poja dott. Antonio, ispettore generale della carriera direttiva dell'E.N.I.T.

Membri:

Lattanzi avv. Mario, capo servizio della carriera direttiva dell'E.N.I.T.;

Palumbo dott. Gianfranco, capo servizio della carriera direttiva dell'E.N.I.T.;

Giannuzzi prof.ssa Elsa, docente di diritto;

Taddei prof.ssa Bianca, docente di diritto.

Segretario:

Guarnera dott. Francesco, consigliere di prima classe della carriera direttiva dell'E.N.I.T.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati in qualità di membri aggiunti, per le prove in lingua a fianco di ciascuno indicate:

Portelli Amici prof.ssa Vittoria, inglese;
Uzeri prof.ssa Anna, francese;
Martini prof.ssa Maria, tedesca;
Moncinelli Cavalieri, prof.ssa Lidia, spagnola;
Grotoff prof. Sergio, russa;
Malgeri prof.ssa Anna, portoghese;
Popescu dott. Mircea, romena.

Roma, addì 4 aprile 1966

Il presidente: CAPORASO

(4060)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente nazionale italiano per il turismo, bandito con deliberazione presidenziale 30 marzo 1965.

Le prove scritte obbligatorie di esame del concorso a tre posti di vice segretario o vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente nazionale italiano per il turismo, bandito con deliberazione presidenziale 30 marzo 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 25 maggio 1965, avranno luogo, nei giorni 30 e 31 maggio 1966, alle ore 8, a Roma, nel Salone Tradizioni Popolari, piazzale dei Congressi (di fronte al Palazzo dei Congressi).

Le prove scritte facoltative d'esame nelle lingue straniere avranno luogo nella stessa sede e con inizio alle ore 8, nei seguenti giorni:

1° giugno 1966: lingue francese e russa;
3 giugno 1966: lingua inglese;
4 giugno 1966: lingua tedesca;
6 giugno 1066: lingue spagnola, portoghese e romena.

(4061)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4407 del 27 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 4408 del 27 ottobre 1965, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati risultati vincitori;

Atteso che il dott. Giacomo Gandolfo, dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio Montalto Ligure-Carpasio, ha rinunciato alla condotta medica suddetta e che i dottori Lucio Casella e Giovanni Umberto Gualtieri sono stati dichiarati rinunciatari al posto di medico condotto nella condotta consorziale Montalto Ligure-Carpasio;

Considerato che il dott. Paolo Ammirati, che segue in graduatoria ha accettato la nomina a titolare della condotta consorziale in questione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 4408 del 27 ottobre 1965 è apportata la seguente modifica:

Il dott. Paolo Ammirati viene dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio medico di Montalto Ligure-Carpasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e del comune di Montalto Ligure, Comune capo consorzio medico.

Imperia, addì 27 aprile 1966

Il medico provinciale: TRILLO

(3900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 7045 e n. 7046, entrambi in data 29 dicembre 1965, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1963;

Visto il proprio successivo decreto n. 7047 in data 3 marzo 1966 con cui è stata apportata variante all'assegnazione delle sedi ai vincitori;

Considerato che a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Tonelli Sergio (giusta nota n. 2621 in data 1° aprile 1966 del sindaco del comune di Orciano) risulta ancora vacante la condotta di Orciano (2° reparto);

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Considerato che il dott. Vallone Enea, all'uopo interpellato, ha formalmente accettato la condotta di Orciano (2° reparto);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Persidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 7047 del 3 marzo 1966, al sottonotato candidato è assegnata la condotta a fianco indicata:

Vallone Enea: Orciano (2° reparto).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 18 aprile 1966

Il medico provinciale: CAVINA

(3837)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a tre posti di chimico assistente presso il reparto chimico del Laboratorio comunale d'igiene e profilassi di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7457 del 10 luglio 1964, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di chimico assistente presso il reparto chimico del Laboratorio comunale d'igiene e profilassi di Roma;

Viste le deliberazioni n. 14154 del 15 dicembre 1965 e n. 16068 del 30 dicembre 1965, adottate dalla Giunta municipale del comune di Roma con i poteri consiliari, con le quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti i verbali delle sedute della predetta Commissione giudicatrice;

Ritenute regolari e legittime le operazioni compiute dalla stessa Commissione per la formazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Massi Ciriaco . . . . . . punti 91,30 su 150
2. Collepardi Mario . . . . . » 80 — »
3. Vezzi Silvio . . . . . . » 79,55 »
4. Bolognesi Franco . . . . . » 75,35 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, di quello della prefettura di Roma e di quello del comune di Roma.

Roma, addì 20 aprile 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a tre posti di chimico assistente presso il reparto chimico del Laboratorio comunale d'igiene e profilassi di Roma;

Viste le domande dei candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori dei tre posti di chimico assistente presso il reparto chimico del Laboratorio comunale di igiene e profilassi di Roma:

1) Massi Ciriaco;
2) Collepardi Mario;
3) Vezzi Silvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, di quello della prefettura di Roma e di quello del comune di Roma.

Roma, addì 20 aprile 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(3835)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3153 del 6 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 323 del 29 dicembre 1965, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

Visto il proprio decreto n. 3153 del 22 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 63 del 12 marzo 1966, con il quale venivano approvate varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso predetto;

Vista la nota n. 2161 del 31 marzo 1966 del comune di Sansepolcro, con la quale si fa presente che il dott. Ferdinando Bocci, nominato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Sansepolcro ed invitato ad assumere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina non si è presentato e pertanto deve ritenersi rinunciatario al posto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria generale;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati medici chirurghi sono nominati ufficiali sanitari delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

Sergio Marrani: Sansepolcro;
Gherardo Giorni: Pieve Santo Stefano.

Gli ufficiali sanitari sopra nominati dovranno assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto, in difetto, saranno dichiarati rinunciatari.

I sindaci dei comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dei Comuni interessati, della Prefettura e di questo Ufficio.

Il medico provinciale: CIOFFI

(3733)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1169 in data 22 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario nel comune di Campi Bisenzio;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Firenze e dell'Ordine dei medici;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Campi Bisenzio, è costituita come appresso:

Presidente:
Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo.

Componenti:
Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo;
Mazzetti prof. Giuseppe, professore ordinario di igiene;
Teodori prof. Ugo, professore ordinario di semeiotica medica;
Massacesi dott. Giampaolo, direttore di sezione;
Satta dott. Ernesto, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:
Armonico dott. Armando, consigliere - Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Firenze, via Cavour, 82.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Firenze e del Comune interessato.

Firenze, addì 14 aprile 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

(3836)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17380 del 17 luglio 1965, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici della Provincia e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:
Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Lazzara dott. Antonino, medico provinciale superiore;
Mignani dott. Pietro, vice prefetto ispettore;
Turchetti prof. Aldo, direttore della clinica medica della Università di Palermo;
Nicolosi prof. Gioacchino, designato dall'Ordine dei medici;
Cilibrasi dott. Gaetano, medico condotto.

Segretario:
Gentile dott. Andrea, consigliere di 2ª classe della Prefettura.

La Commissione avrà sede in Palermo e le prove di esame avranno inizio dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 18 marzo 1966

Il medico provinciale: MORANTE

(3612)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Carini

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17216 del 13 luglio 1965, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Carini;
Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici della Provincia e quella del Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Carini è composta come segue:

Presidente:
Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Lazzara dott. Antonino, medico provinciale superiore;
Cirillo dott. Riccardo, direttore di sezione della Prefettura;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università;
Turchetti prof. Aldo, direttore della clinica medica della Università;
Donzelli prof. Francesco, ufficiale sanitario.

Segretario:
La Franca dott. Giuseppe, consigliere di 3ª classe della Prefettura.

La Commissione avrà sede in Palermo e le prove di esame avranno inizio dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura ed in quello del comune di Carini.

Palermo, addì 15 marzo 1966

Il medico provinciale: MORANTE

(3610)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terrasini.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17379 del 19 luglio 1965, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terrasini;
Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici della Provincia e quella del Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terrasini è composta come segue:

Presidente:
Corea rag. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Lazzara dott. Antonino, medico provinciale superiore;
D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene;
Pindaro dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;
Schirosa prof. Giuseppe, docente di patologia medica designato dall'Ordine dei medici;
Donzelli prof. Francesco, ufficiale sanitario del comune di Palermo.

Segretario:
Massocco dott. Pietro, consigliere di 1ª classe della Prefettura.

La Commissione avrà sede in Palermo e le prove di esame avranno inizio dopo trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, in quello della Prefettura ed in quello del comune di Terrasini.

Palermo, addì 15 marzo 1966

Il medico provinciale: MORANTE

(3611)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Gambolò.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8164 del 18 novembre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura di un posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Gambolò (capo Consorzio), vacante al 30 novembre 1964;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 8 del precitato regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici e del Comune capo consorzio;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così composta:

Presidente:
Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Giannuzzo dott. Emanuele, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio di Vercelli;
Introzzi prof. Paolo, direttore della Clinica medica della Università di Pavia;
Checcacci prof. Luigi, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Pavia;
Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;
Nascimbene prof. Attilio, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Pavia.

Fungerà da segretario il dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pavia.

Le prove di esame che avranno luogo presso l'Istituto di igiene dell'Università di Pavia, avranno inizio non prima del 30 maggio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio e all'albo pretorio del Comune capo consorzio.

Pavia, addì 30 marzo 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(3794)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1413/San in data 20 febbraio 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;
Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1269, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Verdura dott. Salvatore, medico provinciale di 1ª classe;
Piraneo dott. Vittorio, consigliere di 1ª classe della prefettura di Catania;
Cetroni prof. Mario, direttore della Clinica ostetrica della Università di Catania;
Panella prof. Italo, aiuto di Clinica ostetrica presso l'Università di Catania;
Russo Maria, ostetrica condotta di ruolo.

Segretario:

Miraglia dott. Umberto, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 aprile 1966

Il medico provinciale: SCUDERI

(3901)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 184 del 18 febbraio 1964, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Calitri, Cervinara (in corsorzio con Rotondi), Lioni, Montemarano (in corsorzio con Castelvetere), Salza Irpina (in consorzio con Parolise, S. Potito Ultra, Sarbo Serpico, Manocalzati e Candida) alla data del 30 novembre 1963;
Visti i propri decreti n. 5 del 18 gennaio 1965, n. 877 del 10 novembre 1965 e n. 53 del 17 gennaio 1966 con i quali veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. D'Apice Elio . . . . punti 71,06
2. Merone Antonio . . . . » 67,78
3. Giordano Francesco . . . . . . » 66,18
4. Roselli Nicola . . . . » 63,74
5. Meriano Aldo . . . . » 63,22
6. De Anseris Pietro . . . . » 62,66
7. Pali Gennaro . . . . » 62,07
8. Sgrillo Emilio . . . . » 61,73
9. Sabbatini Domenico . . . . . . » 61,72
10. Pizzano Giovanni . . . . » 61,48
11. Vecchione Fernando . . . . . . » 61,34
12. Rosa Giovanni . . . . » 60,39
13. Gallo Salvatore . . . . » 59,97
14. Caprio Romolo . . . . » 57,77
15. Trotta Salvatore . . . . » 56,90
16. Melchionda Michele . . . . . . » 54,30
17. Merola Giuseppe . . . . » 52,78
18. Iannuzzo Aurelio . . . . » 52,56
19. Izzo Antonio . . . . » 50,49
20. Petrone Edoardo . . . . » 48,20
21. Coronato Antonio . . . . » 48,00
22. Buono Ferruccio . . . . » 47,84

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 26 aprile 1966

Il veterinario provinciale: IASI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 330 in data odierna, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a cinque posti di veterinario condotto nei comuni di Calitri, Cervinara (in consorzio con Rotondi), Lioni, Montemarano (in corsorzio con Castelvetere), Salza Irpina (in consorzio con Parolise, S. Potito Ultra, Sorbo Serpico, Manocalzati e Candida) vacanti al 30 novembre 1963;
Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, e successive modificazioni;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Apice Elio: Lioni;
2) Merone Antonio: Consorzio Cervinara-Rotondi;
3) Giordano Francesco: Consorzio Salza Irpina-Manocalzati-S. Potito Ultra-Sorbo Serpico-Candida-Parolise;
4) Roselli Nicola: Calitri;
5) Meriano Aldo: Consorzio Montemarano-Castelvetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 26 aprile 1966

Il veterinario provinciale: IASI

(3902)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.